

Studio legale Avv. Paolo Bucca  
Via Barcellona – Castoreale n. 212/2  
98051 - Barcellona P.G. (ME),  
Tel.: 3461331004; fax.: +391782217827;  
pec: [paolo.bucca@pec.it](mailto:paolo.bucca@pec.it); email: [avv.paolobucca@gmail.com](mailto:avv.paolobucca@gmail.com)

## **ALL'ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

### **RICORSO STRAORDINARIO**

#### **CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

*(ex art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)*

Il sottoscritto **Avv. Paolo Bucca** del Foro di Barcellona P.G., nato a Barcellona P.G. (ME) il 17 luglio 1992, ivi residente e domiciliato in Via Barcellona – Castoreale n. 212/2, c.f. BCCPLA92L17A638E, in proprio (c.f.: BCCPLA92L17A638E – tel: 3461331004 - fax: +391782217827) PEC: [paolo.bucca@pec.it](mailto:paolo.bucca@pec.it) ove il predetto chiede che vengano inviate tutte le comunicazioni e notificazioni

**ricorrente,**

#### **contro**

- 1) la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Palazzo Vidoni – 00186 - Roma (RM) (PEC: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) il **Ministero della Giustizia**, c.f. 80184430587, con sede legale in Via Arenula, 70 – 00186 - Roma (RM) (PEC: [gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)), in persona del Ministro *pro tempore*;
- 3) la **Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam)**, con sede in Viale Marx, 15 - 00137 - Roma (RM), (PEC: [concorsi@pec.formez.it](mailto:concorsi@pec.formez.it)) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 4) **Formez pa - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, con sede in Viale Marx, 15 – 00137 - Roma (RM) (PEC: [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**resistenti,**

nonché, per quanto possa occorrere, nei confronti

degli **Avv.ti Ornella Mischitelli**, nata a Lamezia Terme (CZ) il 10.04.1988, c.f. MSCRL88D50M208T (PEC: [ornella.mischitelli@pec.it](mailto:ornella.mischitelli@pec.it) – posiz. 145) e **Silvia Cicirello**, nata a Sant’Agata di Militello (ME) il 22.01.1987, c.f. CRSLV87A62I199E (PEC: [silviacicirello@pec.giuffre.it](mailto:silviacicirello@pec.giuffre.it) – posiz. 151)

**controinteressati,**

**per l’annullamento, previa idonea misura cautelare,**

dei seguenti provvedimenti:

1) *in parte qua*, e nei limiti dell’interesse del ricorrente, della graduatoria dei vincitori ed IDONEI profilo GIURI\_ECO del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, presso il Distretto della Corte d’Appello di Messina per **centoquarantotto** unità (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati), adottata dalla Commissione RIPAM e pubblicata sul sito [www.riqualficazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato](http://www.riqualficazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato) in data 14 gennaio 2022 (*all. n. 1*), nonché dei relativi atti di approvazione sconosciuti al ricorrente, nella parte in cui all’Avv. Bucca risulta assegnato un punteggio (pari a 25,525) inferiore a quello spettante *ex lege* (pari a **27,525**, con conseguente risalimento dalla 185<sup>a</sup> posizione alla **145<sup>a</sup>**);

2) dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nella parte in cui quest’ultima attribuisce un punteggio integrativo di 2 punti ai candidati in possesso del “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”;

3) dei verbali della Commissione esaminatrice, dal contenuto ed estremi sconosciuti, nei quali sono stati valutati i titoli del ricorrente, per la parte in cui gli è stato attribuito il punteggio di 3,4 **anziché 5,4**;

4) del consequenziale avviso del 22 aprile 2022 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia (al seguente link: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_6\\_1.page?contentId=SCE343326&previousPage=mg\\_2\\_9\\_2\\_2](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE343326&previousPage=mg_2_9_2_2)) recante l’elenco degli idonei subentrati a seguito di scorrimento (*all. n. 2 bis*) disposto con Provvedimento del 6 aprile 2022 (Prot. m\_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID) del Ministero della Giustizia (*all. n. 2*), nella parte in cui non inserisce, conseguentemente

all'accoglimento del presente, il ricorrente;

5) del provvedimento del 2 maggio 2022 del Ministero della Giustizia “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia - Assunzione per scorrimento idonei non vincitori Distretti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L’Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma e Salerno*” (m\_dg.DOG.02/05/2022.0005899ID) (*all. n. 3*) e dell’allegato “Elenco Distretto Corte d’Appello di Messina” (*all. n. 3 bis*), limitatamente alla parte in cui non dispongono l’assunzione, a tempo determinato, per il periodo di 2 anni e 7 mesi, dell’Avv. Bucca, risultante assegnatario di sede a seguito della riformulanda graduatoria;

6) ove necessario, *in parte qua*, del bando di concorso (pubblicato in G.U.R.I. 4° serie speciale del 6 agosto 2021, n. 62) (*all. n. 4*) nella parte in cui consente l’interpretazione del diritto all’attribuzione di n. 2 punti ulteriori nei confronti dei soli candidati in possesso della c.d. “laurea specialistica” (proseguimento della laurea triennale, titolo di accesso per la partecipazione alla procedura in oggetto) e non in favore di quelli che siano in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza;

7) di ogni altro atto conseguente, presupposto, connesso e/o consequenziale, lesivo delle ragioni di parte ricorrente.

## Premessa

Il ricorrente, Avvocato iscritto all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., Dottore in Giurisprudenza con Laurea “Magistrale” a ciclo unico, conseguita il 18 ottobre 2019 con voto finale di 104/110 presso l’Università degli studi di Messina, ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, presentando la domanda per il distretto della Corte d’appello di Messina (Codice ME).

Per tale distretto, il bando all’art. 1 prevedeva il reclutamento di “*centoquarantotto unità (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)*”.

Come risulta ancora dal bando, *ex art. 3*, la selezione si articolava in una fase di valutazione dei titoli ed una prova scritta, intendendosi tale ultima superata al raggiungimento

del punteggio minimo di 21/30 (art. 7, comma 2).

Lo scorso 14 gennaio 2022, sul sito <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato>, sono state pubblicate le graduatorie degli idonei e dei vincitori per ciascuna delle sedi giudiziarie indicate nel bando ed il ricorrente ha appreso di essersi qualificato al 185° posto nella graduatoria finale di merito presso il distretto della Corte d'Appello di Messina con il punteggio complessivo di **25,525** ossia composto da **22,125** punti per la prova scritta e **3,4** punti per i titoli (1,70 x 2 per aver conseguito la laurea con il punteggio di 104/110 da non oltre 7 anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, ex art. 6, comma 2, lett. a) del bando di concorso).

L'Avv. Bucca, quindi, si è immediatamente avveduto del fatto che l'Amministrazione – nel valutare i suoi titoli – gli ha correttamente attribuito il punteggio per il voto di laurea, senza, tuttavia, riconoscergli il punteggio ulteriore di **2 punti** previsto dall'**art. 6, comma 2, lett. b), punto “i”, del bando per il possesso della “laurea magistrale”**.

Al netto di tale ulteriore attribuzione, all'odierno ricorrente spetterebbe il punteggio complessivo di **27,525**, che gli permetterebbe di attestarsi al **145° posto** in graduatoria (per il profilo GIURI) e di essere considerato **vincitore** a seguito dello scorrimento, previsto con il provvedimento del 6 aprile 2022 del Ministero della Giustizia, al fine di coprire – per il distretto della Corte d'Appello di Messina - il totale di 13 posti rimasti vacanti.

La procedura, peraltro, ha imposto agli idonei non vincitori che avessero ancora interesse all'assunzione (dunque anche al ricorrente, sebbene nella deleteria ed illegittima posizione inferiore) di effettuare la scelta, tra la data del martedì 12 aprile 2022 e quella del martedì 19 aprile 2022, fra le sedi rimaste scoperte all'interno del proprio distretto concorsuale, *“atteso che il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede, è considerato come una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all'Ufficio del processo, salvo verifica di comprovate difficoltà tecniche nell'accesso alla piattaforma o nella scelta della sede”*.

Stanti la perentorietà del termine e delle relative conseguenze e la posizione del ricorrente, questi effettuava la prima scelta – nell'apposita piattaforma – indicando la sede di Patti e la seconda opzionando quella messinese.

In data 22 aprile 2022, tuttavia, veniva pubblicato l'avviso *sub n. 4)* che, facendo scorrere la graduatoria, assegnava i posti rimasti in primo momento scoperti (nelle sedi del distretto della Corte d'Appello di Messina qui di interesse) ad altri candidati, posizionatisi segnatamente tra il 141° ed il 154° posto per il profilo GIURI.

Orbene, la corretta attribuzione all'Avv. Bucca degli ulteriori **2 punti** previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b) punto “i” per il possesso della laurea magistrale, gli sarebbe valso il

punteggio complessivo di **27,525**, in luogo di 25,525, consentendone la **collocazione** - nella graduatoria dei vincitori e IDONEI profilo GIURI\_ECO per il distretto della Corte d'Appello di Messina - in posizione più alta e utile, e conseguentemente **tra i vincitori dello scorrimento** avvenuto in aprile, atteso che si sarebbe posizionato **145°**, con un punteggio superiore rispetto a ben nove (!) degli ultimi tredici subentrati, attestatisi in graduatoria alle posizioni da n. 141 a 154.

Infine, si segnala che, con provvedimento del 6 aprile 2022 del Ministero della Giustizia (Prot. m\_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID), è stato previsto un ulteriore scorrimento, definito stavolta “nazionale” (ma, invero, comportante l'estromissione dalla graduatoria di appartenenza e l'inserimento in quella di altro distretto rimasto incapiente, segnatamente al centro-nord d'Italia) su scelta degli idonei non vincitori, scelta tuttavia solo apparentemente facoltativa, in quanto “*il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede è considerato come una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all'Ufficio del processo, con conseguente esclusione dalla graduatoria*”.

Quest'ultimo rappresenta, ad ogni evidenza, fonte di ulteriore danno nei confronti del ricorrente, il quale – quand'anche venga assunto – sarebbe costretto a migrare in altra e ben più lontana regione rispetto alla propria, nella quale – si chiarirà meglio *infra* – ha tutto il diritto di rimanere, con tutto ciò che ne comporta in termini di esborsi oltre al danno morale.

Dalla sola esposizione emerge, con evidenza, che gli illegittimi provvedimenti impugnati sono fonte di danno grave e irreparabile e vanno, pertanto, annullati, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

## MOTIVI

**I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, D.I. 9 LUGLIO 2009 (IN G.U.R.I. 7 OTTOBRE 2009, N. 233) DELLA TABELLA DI EQUIPARAZIONE ALLEGATA E DELL'ART. 3, COMMI 4 E 6, D.M. M.I.U.R. 22 OTTOBRE 2004, N. 270 (IN G.U.R.I. 12 NOVEMBRE 2004, N. 266). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER ILLOGICITÀ E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Per quanto di interesse, si premette che l'**art. 2** del **bando** di concorso (rubricato “*Requisiti per l'ammissione*”) consentiva la partecipazione alla procedura ai candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:

c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici;  
ovvero  
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in  
Giurisprudenza;  
ovvero  
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e  
tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;  
ovvero  
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;

Tutti i superiori titoli di studio (laurea triennale in “Scienze dei servizi giuridici”; diploma di laurea “vecchio ordinamento” in “Giurisprudenza”; laurea “biennale” specialistica in “Giurisprudenza”; laurea magistrale in “Giurisprudenza”) costituivano valido titolo di accesso alla procedura concorsuale in parola.

Lo stesso bando (**art. 6**) prevedeva, poi, l'assegnazione fino ad un massimo di 15 punti ai candidati per i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. In termini di punteggio, il bando (**art. 6, comma 2, lett. b), punto “i”**) valorizzava il possesso di *“eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo”*, prevedendo il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo (**“punti 2,00”**) per i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

Il ricorrente, pertanto, avendo correttamente dichiarato nella propria domanda di partecipazione di essere in possesso del titolo di studio *“Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza”*, **titolo di studio superiore rispetto a quello utile per l'ammissione al concorso (laurea triennale)**, aveva – ed ha - diritto al riconoscimento del punteggio ulteriore di **due punti**, previsto icasticamente alla voce “laurea magistrale” all'art. 6 del bando, che illegittimamente gli è stato negato e che, invece, va attribuito anche a tutti i candidati in possesso della “Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza” (LMG/01), **titolo esibito dall'Avv. Bucca**.

La Commissione pare abbia riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 2 punti – di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), punto “i” – soltanto in favore dei candidati che, ai fini dell'ammissione al concorso, hanno dichiarato come titolo di accesso la laurea triennale in “Scienze dei servizi giuridici” e, tra gli *“eventuali ulteriori titoli universitari”*, la laurea “biennale” specialistica in “Giurisprudenza” (22/s o 102/s) conseguita in prosecuzione del percorso

“triennale”.

L’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione si appalesa *ictu oculi*, posto che nessuna previsione del bando escludeva la possibilità di **valutare tra gli “eventuali ulteriori titoli universitari” le lauree magistrali**, anche nel caso cui si trattava dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale ed – anzi! - **P’art. 6, comma 2, lett. b), punto “i” ne imponeva la valutazione.**

Il giudizio espresso dalla Commissione rappresenta, difatti, una palese violazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009, che prevede l’equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, **ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.**

L’irragionevolezza e l’illogicità del giudizio espresso dalla Commissione è evidenziato anche dall’art. 1 del D.M. citato, il quale prevede che *“I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”*; detta tabella equipara la Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) della classe LMG/01 in Giurisprudenza (di cui al D.M. n. 270/04) alla Laurea vecchio ordinamento (4 anni) ed alla Laurea specialistica (3+2) della classe LS 22/S in Giurisprudenza (di cui al D.M. n. 509/99).

Risulta pacifico, ordunque, che gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale (ex art. 6, comma 2, lett. b), punto “i”) andavano – e vanno – riconosciuti all’Avv. Bucca, in quanto possessore della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza LMG/01, equiparata in tutto e per tutto alla laurea specialistica, ai titolari della quale la Commissione ha, invece, attribuito il punteggio *de quo*.

L’interpretazione della *lex concorsualis* offerta dalla Commissione, pertanto, penalizza i candidati in possesso di un titolo specialistico conseguito al termine di un unico ciclo di studi universitari, a solo vantaggio di quei candidati che hanno conseguito la laurea specialistica “biennale” a completamento di un precedente percorso “triennale” per il conseguimento della laurea triennale in “Scienze dei servizi giuridici”.

Nel caso di specie è evidente che si è verificata una palese irragionevolezza ed una manifesta disparità di trattamento tra i candidati.

È noto, invero, che per partecipare al concorso per l’accesso alla Magistratura o a

notariato o all'esame di Avvocato sia necessario aver conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (4 anni), la Laurea specialistica (3+2, oramai abbandonata dalla maggior parte degli Atenei) e quella magistrale a ciclo unico (5 anni), mentre coloro che hanno conseguito la Laurea triennale (c.d. laurea breve) in Scienze giuridiche possono accedere solo ad alcune carriere. Se è stato consentito a coloro di partecipare al concorso in oggetto alla stessa stregua dei laureati specialistici ed ai laureati quadriennali, non è detto che aver superato il biennio, nello stesso percorso giuridico, li possa porre in una situazione di vantaggio.

La laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (5 anni), essendo equiparata alla laurea specialistica (3+2), alla luce della richiamata normativa di settore, infatti, non può essere valutata in modo deteriore, mancando di riconoscere il punteggio aggiuntivo previsto per i titoli superiori. A ben vedere, la mancata attribuzione dei due punti nel caso di specie finisce per determinare una **doppia discriminazione** in danno del ricorrente:

- nei confronti dei candidati in possesso della laurea triennale (requisito minimo di accesso) il cui titolo di studio è equiparato abnormemente al titolo di studio dell'Avv. Bucca, nonostante quest'ultimo sia di durata maggiore e certamente corrispondente ad una superiore qualificazione professionale;

- nei confronti dei candidati in possesso della laurea specialistica, ossia i laureati nel regime del c.d. "3+2" (22/s e 102/s), i cui titoli beneficiano del punteggio aggiuntivo a differenza dei titoli *ex lege* equiparati, come quello di cui è in possesso il ricorrente (LMG/01).

Sul punto: "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo «aggiuntivo/ulteriore» rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della



**relativa aliquota di punteggio.** *La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) «ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali» (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre «il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).* **Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione dei titoli aggiuntivi, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 6 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dal ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale»** (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III *ter*, 7 dicembre 2021, n. 12163).

Si tratta di orientamento da ultimo richiamato e ribadito da quell'On.le Tribunale, il quale, accogliendo le doglianze di parte ricorrente proprio in relazione alla procedura concorsuale che qui ci impegna, ha censurato l'atteggiamento dell'Amministrazione che "ha omissso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso" (T.A.R. Lazio, Sez. IV, ord. 14 febbraio 2022, n. 1739 e Sez. IV, ord. 10.3.2022 n. 1571, entrambe sul concorso *de quo*).

In conclusione, il giudizio valutativo della P.A. risulta illegittimo e viziato per eccesso di potere, avendo l'operato della Commissione esaminatrice generato un'illogica e irragionevole disparità di trattamento fra candidati in possesso di titoli conseguiti in percorsi di studio differenti, omettendo così di correttamente interpretare il combinato disposto fra gli art. 6 e 2 del bando di concorso che impone il riconoscimento dei due punti aggiuntivi anche ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza.

**I-bis) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 (IN G.U.R.I. 9 GIUGNO 2021, N. 136) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 (IN S.O. N. 28, RELATIVO ALLA G.U.R.I. 7 AGOSTO 2021, N. 188). ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER ILLOGICITÀ E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ**

## DERIVATA.

Il bando di concorso, impugnato in via cautelativa e solo ove ritenuto effettivamente lesivo, deve considerarsi illegittimo nel caso in cui dovesse interpretarsi unicamente nel senso di non consentire al ricorrente di far valere come titolo aggiuntivo la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.

Non appare superfluo, infatti, evidenziare che il bando - ove inteso nel senso di escludere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (punti 2) per la laurea magistrale a ciclo unico - si porrebbe in contrasto con **l'art. 14 del D.L. 80/2021** (come convertito con la l. 113/2021) ai sensi del quale **sono valutabili** per il concorso *de quo*: **“a) (la) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso[...] b) (gli) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo 11 (espressamente rubricato “Addetti all'ufficio per il processo”, ndr) e all'articolo [...]”**.

Dalla suddetta disposizione emerge che la Commissione è tenuta: a) ad attribuire un punteggio in relazione al voto di laurea del titolo di studio richiesto per l'accesso; b) ad attribuire un punteggio aggiuntivo nel caso di possesso di un titolo “ulteriore” *recte* “superiore” (come stabilito dalla giurisprudenza sopraccitata) rispetto a quello previsto per la partecipazione.

## **II) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E UGUAGLIANZA EX ARTT. 97 E 3 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER ILLOGICITÀ E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Se il concorso pubblico è preordinato, com'è preordinato, a garantire la selezione del migliore candidato, secondo l'applicazione del criterio meritocratico, le censurate violazioni che privilegiano i candidati meno qualificati finiscono per ledere anche il principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., nonché quello di uguaglianza sostanziale che impone il trattamento eguale di situazioni eguali (3+2 e ciclo unico) ed uno diseguale per situazioni diseguali (laurea triennale c.d. “breve” contro laurea magistrale a ciclo unico) scolpito dall'art. 3 Cost., cardine dell'intero ordinamento giuridico.

Tanto basta per l'annullamento, *in parte qua*, dei provvedimenti impugnati.

### **In via istruttoria**

Si chiede che le amministrazioni producano, ai fini dell'acquisizione nel presente procedimento, i provvedimenti impugnati, nonché gli atti e i documenti, non in possesso del

ricorrente, in base ai quali gli stessi siano stati emanati e quelli in essi citati.

Si chiede, inoltre, che tutti gli scritti difensivi dei resistenti e dei controinteressati vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.

Ai sensi della direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993, in G.U.R.I. 29 luglio 1993, n. 176, si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

### **Istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio**

Il presente ricorso viene notificato, con non poche difficoltà, ai controinteressati Avv.ti Ornella Mischitelli e Silvia Cicirello, collocate rispettivamente al 145° e 151° posto in graduatoria, le quali nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente gravame si vedrebbero sopravanzate dal ricorrente. Tuttavia, in ragione dell'elevatissimo numero di soggetti astrattamente interessati a resistere al presente ricorso, perché potenzialmente scavalcati in graduatoria dall'Avv. Bucca, allorché inserito nella graduatoria in posizione utile tra i vincitori dello scorrimento disposto con provvedimento del 6 aprile 2022 del Ministero della Giustizia (prima distrettuale, successivamente - *medio tempore* e nell'eventualità - c.d. "nazionale") grazie all'accoglimento del presente ricorso, occorre valutare la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti collocati con il punteggio di 27,525 e inferiori fino a 21 (minimo previsto per l'idoneità) nelle graduatorie di tutti i distretti, pubblicate in data 14 gennaio 2022 sul sito <http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-base-distrettuale-reclutamento-tempo-determinato>. Tale adempimento potrà essere curato mediante pubblicazione nel sito istituzionale delle Amministrazioni intimate ovvero con le modalità che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica riterrà di giustizia.

### **Domanda cautelare**

Il presente ricorso è manifestamente fondato e verrà accolto.

*Medio tempore*, tuttavia, si rappresentano la necessità e l'urgenza di un provvedimento cautelare che sospenda *in parte qua* i provvedimenti impugnati ed ordini all'Amministrazione il riesame della posizione del ricorrente, con la derivata riformulazione della graduatoria finale nei modi e nelle forme indicati nel presente ricorso, secondo le modalità sin qui disposte peraltro in casi del tutto analoghi dall'On.le T.A.R. Lazio (*ex plurimis*, Sez. IV, ord. 14 febbraio 2022, n. 1739 e Sez. IV, ord. 10 marzo 2022, n. 1571).

La riformulazione della graduatoria, infatti, consentirebbe al ricorrente di ricoprire l'incarico di addetto all'Ufficio per il processo nel distretto della Corte d'Appello di Messina (si rammenta: 1° scelta Patti e 2° Messina), che gli compete di diritto, alla luce dei veduti titoli accademici e del punteggio riportato all'esito della prova scritta.

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non abbisogna di ulteriori illustrazioni.

Quanto al *periculum in mora*, occorre considerare che il Ministero della Giustizia si accinge a contrattualizzare i controinteressati destinatari del presente ricorso, con **immissione in servizio** degli stessi in data **24 maggio 2022**. In mancanza di idonea misura cautelare, finalizzata a sospendere gli atti impugnati in tempi utili, l'Amministrazione completerebbe le programmate assunzioni presso il distretto di Messina, immettendo così in ruolo tutti i candidati dichiarati vincitori, per cui l'odierno ricorrente sarebbe illegittimamente pretermesso e privato dell'assunzione cui ha diritto, subendone grave ed irreparabile danno. Di non secondario rilievo è, poi, l'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli a ricoprire un pubblico ufficio.

Peraltro, il danno – in unico col *periculum in mora* – rischia concretamente di acuirsi sulla scorta del fatto che, da ultimo, con provvedimento del Ministero della Giustizia (Prot. m\_dg.DOG.06/04/2022.0004813.ID) del 6 aprile 2022, è stato previsto un ulteriore scorrimento c.d. “nazionale” (e purtuttavia, in realtà, ancora una volta distrettuale, atto ad estromettere i quasi duemila idonei non vincitori dalle rispettive graduatorie di appartenenza, per spostarli in una ed una sola graduatoria distrettuale da ciascuno eventualmente scelta, nella rosa di quelle rimaste scoperte al centro-nord; scelta – si badi - solo ipoteticamente facoltativa, giacché “*il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede è considerato come una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all'Ufficio del processo, con conseguente esclusione dalla graduatoria*”).

La decisione di merito, pertanto, potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità, dal momento che il ricorrente è **costretto** ad opzionare uno – ed un solo – distretto tra quelli rimasti scoperti al centro-nord e, frattanto, potendo potenzialmente venire assunto in tale diverso e distante distretto, qualora dovesse ivi ottenere un posizionamento utile nella graduatoria che verrà formata in seguito alle domande pervenute dagli idonei non vincitori dei vari distretti nazionali.

L'appena citata eventualità non farebbe, per vero ed **in alcun modo**, venir meno le esigenze di tutela dell'interesse e del diritto del ricorrente – rimasti lesi - a venire assunto presso il distretto della Corte d'Appello di Messina (dall'Avv. Bucca eletto in sede di partecipazione concorsuale), laddove peraltro: è nato e da sempre vive; risiedono gli affetti dei

propri cari; ha condotto gli studi; ha conosciuto tutti gli uffici giudiziari del distretto, svolgendo dapprima un tirocinio presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. e, di poi, la pratica e la professione forense; e, infine, alla luce di tutto quanto sopra – segnatamente: dei titoli accademici posseduti, nonché dell'esito della prova svolta -, vi ha diritto.

Nelle more, pertanto, si chiede che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica voglia disporre tutte le misure cautelari opportune, meglio *infra*, anche *inaudita altera parte*, al fine della tutela degli interessi lesi del ricorrente.

Quanto sopra premesso e ritenuto,

## SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Presidente della Repubblica, in accoglimento del presente ricorso, Voglia:

1) **in via istruttoria**, ordinare alle Amministrazioni intimare di esibire tutta la documentazione richiesta, come meglio descritta nel paragrafo relativo alle richieste istruttorie;

2) **in sede cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione il riesame della posizione dell'Avv. Bucca, comportante: la riformulazione della “graduatoria vincitori e IDONEI profilo GIURI\_ECO. Distretto della Corte d'appello di Messina”, adottata dalla Commissione Ripam e pubblicata in data 14 gennaio 2022, con l'attribuzione degli ulteriori 2 punti al ricorrente e la conseguente 145<sup>a</sup> posizione; la riformulazione dell'elenco allegato al provvedimento del 2 maggio 2022 del Ministero della Giustizia *ut supra* con inserimento del ricorrente e convocazione del medesimo per l'immissione in servizio;

3) **nel merito**, annullare *in parte qua* i provvedimenti di cui in epigrafe, previa integrazione del contraddittorio – ove ritenuto necessario - nelle forme sopra indicate e, per l'effetto, condannare i resistenti: a) al riesame della posizione del ricorrente, comportante la riformulazione della “graduatoria vincitori e IDONEI profilo GIURI\_ECO. Distretto di Messina”, adottata dalla Commissione Ripam e pubblicata in data 14 gennaio 2022, con conseguente attribuzione al ricorrente degli ulteriori 2 punti e della 145<sup>a</sup> posizione; b) alla conseguente dichiarazione di vincitore del primo scorrimento, con assunzione nella qualifica di “Addetto all'Ufficio per il Processo”, con contratto a tempo determinato della durata prevista di anni 2 e mesi 7, nella sede di Patti o, in subordine, presso la sede di Messina;

3-*bis*) in via gradata, **sempre nel merito** e senza recesso alcuno dal precedente n. 3), condannare il Ministero della Giustizia al riconoscimento dell'anzianità di servizio ed alla corresponsione al ricorrente degli stipendi arretrati, cui avrebbe avuto diritto, a partire dalla data di immissione in servizio (24 maggio 2022) sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione

monetaria e interessi come per legge, con assunzione - per l'eventuale rimanente arco temporale, fino alla naturale scadenza del contratto prevista in anni 2 e mesi 7 - presso una delle sedi del distretto della Corte d'Appello di Messina (Barcellona P.G., Patti, Messina);

3-ter) in subordine, **nel merito** e senza recesso dai precedenti nn. 3) e 3-bis), nell'eventualità che, nel tempo intercorrente tra la presentazione del medesimo e la pronuncia dell'Ecc.mo Presidente della Repubblica, il ricorrente venga assunto in altra e più svantaggiosa sede a seguito della procedura di scorrimento c.d. "nazionale" (alla quale è costretto a partecipare, stante il fatto che - lo si rammenta - "il mancato accesso alla piattaforma per la scelta della sede è considerato come una dichiarazione di rinuncia alla sottoscrizione del contratto nella qualifica di Addetto all'Ufficio del processo, con conseguente esclusione dalla graduatoria"), condannare il Ministero della Giustizia a consentire la prosecuzione del pubblico impiego presso il distretto della Corte d'Appello di Messina, con conseguente risarcimento del danno, patito a causa della migrazione, mediante la corresponsione ulteriore del 70% degli stipendi già percepiti presso l'altra e più svantaggiosa sede;

3-quater) in via ulteriormente gradata, **ancora nel merito** e sempre senza recedere dai precedenti nn. 3), 3-bis) e 3-ter), qualora non si proceda ad assunzione, condannare il Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in forma specifica, mediante il riconoscimento al ricorrente dell'anzianità di servizio e la corresponsione degli stipendi, a partire dalla data della mancata immissione in servizio (24 maggio 2022) e per tutta la durata del contratto a tempo determinato (prevista per anni 2 e mesi 7), oltre rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo, cui il ricorrente ha diritto come per legge;

4) disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario *ad acta*.

**Si allegano: 1) Graduatoria vincitori e IDONEI profilo GIURI\_ECO. Distretto della Corte d'Appello di Messina.pdf; 2) Provvedimento 6 aprile 2022 – MdG.pdf; 2 bis) 8171\_addettiupp\_messina\_assegnazione\_sede\_6apr2022.xls; 3) Provvedimento 2 maggio 2022 - MdG.pdf; 3 bis) 8171\_addettiupp\_messina\_scorrimento\_idonei\_2mag2022.pdf; 4) Bando di concorso.pdf; 5) Relata di notifica a mezzo pec.pdf.**

Ai fini del D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo unificato, sussistendone i presupposti reddituali ai sensi dell'art. 9 co. 1-bis e di cui si allega autocertificazione, in quanto vertente in materia di accesso al pubblico impiego (concorsi), giusta circolare n. 7/2014 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Barcellona P.G. (ME), li 12 maggio 2022

**Avv. Paolo Bucca**